



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente le tasse per l'occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri

Indice

Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Ammontare	2
Art. 3	Riduzione	2
Art. 4	Inconvenienti	2
Art. 5	Entrata in vigore	2

Il Municipio di Bellinzona, richiamati gli artt. 106 lett. a) e 116 LOC, l'art. 28 RALOC e il Regolamento comunale uso beni amministrativi,

ordina:

Art. 1 Scopo

¹La presente Ordinanza disciplina le tasse di occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri.

Art. 2 Ammontare

Descrizione

Installazione di cantiere/Scavi	fr. 9.- al m ² per i primi 15 giorni, con tassa minima di fr. 120.-
	fr. 12.- al m ² per ogni mese o frazione di mese, con tassa minima di fr. 120.-
Accessi di cantiere	fr. 36.- al ml per ogni mese o frazione di mese, con tassa minima di fr. 240.-
	fr. 12.- al m ² per ogni mese o frazione di mese con tassa minima di fr. 120.-

Art. 3 Riduzione

¹Le tasse relative alle installazioni di cantiere sono ridotte del 30%, qualora la costruzione di ponteggi o di piattaforme aeree permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare.

²Per le tasse di cui all'art. 2 può essere concessa una riduzione massima del 30%, qualora i lavori in questione abbiano luogo in zone periferiche.

Art. 4 Inconvenienti

Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico dei pedoni o dei veicoli dovessero richiedere particolari interventi o provvedimenti da parte del Comune o di altre aziende interessate e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico dell'impresa, rispettivamente del richiedente.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Adottata con risoluzione municipale n. 8268 del 25 ottobre 2023

In pubblicazione all'albo comunale dal 07 novembre 2023 al 06 dicembre 2023